

Legge regionale 12 dicembre 2006 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione.

Art. 2

(Spoglie animali destinate ai cimiteri)

- 1.** Nei cimiteri per animali d'affezione possono essere inumate le spoglie e accolte le ceneri degli animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, comunemente classificati come animali d'affezione, con esclusione di quelli allevati per fini produttivi o alimentari.
- 2.** L'inumazione è consentita a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili sulla base delle vigenti disposizioni statali e comunitarie.